

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 672 e 369-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE MARTONE)

Comunicata alla Presidenza il 5 febbraio 2002

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998 (672)

**presentato dal Ministro degli affari esteri,  
di concerto col Ministro della giustizia,  
col Ministro dell'economia e delle finanze,  
col Ministro delle attività produttive,  
col Ministro delle politiche agricole e forestali,  
col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  
e col Ministro della salute**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2001

E SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998 (369)

**d’iniziativa dei senatori PIANETTA, IANNUZZI, CASTAGNETTI,  
GUZZANTI, FRAU e DELL’UTRI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2001**

—————  
*del quale la Commissione propone  
l’assorbimento nel disegno di legge n. 672*  
—————

**INDICE**

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	6
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	7
– della Giunta per gli affari europei . . . . .	»	8
Disegno di legge n. 672, testo del Governo e testo proposto dalla Commissione . . . . .	»	9
Disegno di legge n. 369, d’iniziativa dei senatori Pianetta ed altri . . . . .	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Il principale punto qualificante della Convenzione di Rotterdam del 1998 è rappresentato dalla procedura del *prior informed consent* - a cui fa riferimento la stessa Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992 - per l'importazione e l'esportazione di alcune sostanze e preparati chimici pericolosi. La Convenzione rende infatti obbligatoria tale procedura, che attualmente esiste solo per gli Stati membri dell'Unione europea, per tutte le Parti contraenti. L'aspetto rilevante della medesima procedura sta peraltro nell'obbligo delle Parti di facilitare lo scambio di informazioni sulle caratteristiche delle sostanze e preparati pericolosi; in tal senso, le decisioni in merito all'importazione o all'esportazione di questi prodotti assunte dai Governi nazionali debbono essere comunicate alle altre Parti contraenti, in modo da consentire ai Governi meno dotati di mezzi adeguati ai fini della verifica della pericolosità delle sostanze di esercitare i necessari controlli.

La Convenzione di Rotterdam, che rappresenta il punto di arrivo di un dibattito che si è andato sviluppando nel corso degli ultimi quindici anni presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) e il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) e che è stato stimolato dalle crescenti preoccupazioni per l'uso sempre più massiccio di pesticidi, è stata firmata da 72 Paesi ma, ancora nel luglio 2001, solo quindici di essi l'avevano ratificata. Se l'Italia dovesse pertanto procedere rapidamente alla ratifica della stessa, svolgerebbe un ruolo incentivante nei confronti degli altri Paesi in ritardo e rispetterebbe gli impegni assunti in occasione del G8 di Genova in materia di sviluppo sostenibile.

Il disegno di legge assolve pertanto alla necessità di fornire un'adeguata risposta all'allarme suscitato per i danni alla salute arrecati dal crescente uso dei pesticidi soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, le cui ragioni risalgono probabilmente alla esigenza di fare fronte all'emergenza alimentare, oltre che all'indebolimento delle autorità governative di quegli Stati, causato anche dalle conseguenze finanziarie derivanti dall'impatto del debito estero, che rende meno efficace la loro azione di controllo anche sull'uso dei pesticidi. Al riguardo si ricordano i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, secondo i quali ogni anno tre milioni di persone rimangono avvelenate a causa dell'uso di pesticidi e ventimila ne muoiono.

Per quanto riguarda più specificamente le finalità proprie della Convenzione di Rotterdam, essa si pone in primo luogo lo scopo di favorire la suddivisione delle responsabilità e la cooperazione fra le Parti nell'ambito del commercio internazionale di alcune sostanze chimiche e preparati pericolosi, al fine di proteggere la salute umana e di contribuire all'utilizzazione ecologicamente compatibile di dette sostanze e preparati. Il campo di applicazione della Convenzione medesima risulta limitato ai prodotti chimici vietati o rigorosamente regolamentati nel loro impiego e ai pesticidi pericolosi, mentre ne sono esclusi i prodotti già ricompresi nella disciplina introdotta da altri atti internazionali, oltre che i prodotti importati in quantità limitate e destinati a fini di ricerca o di analisi o per un particolare impiego personale.

Ogni Parte contraente è tenuta inoltre a designare una o più autorità nazionali responsabili dell'applicazione della Convenzione. Al riguardo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno

1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 7 luglio 1992, sono state individuate quali autorità competenti per l'Italia il Ministero della sanità, il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; al tempo stesso, il Ministero della sanità è indicato quale punto di contatto sia per i fabbricanti che per la Commissione europea e quindi anche per il futuro Segretariato della Convenzione.

La Commissione ha approvato senza modifiche il disegno di legge n. 672; in sede di coordinamento si è peraltro provveduto a convertire in euro gli importi espressi in lire relativi ad autorizzazioni di spesa rife-

rentisi ad anni successivi al 2001, in applicazione della circolare emanata lo scorso settembre dai Presidenti di Camera e Senato, concernente appunto i criteri per la redazione dei testi normativi in vista della cessazione del corso legale della lira.

Per le ragioni esposte, si raccomanda l'approvazione del disegno di legge n. 672, proponendosi nel contempo la dichiarazione di assorbimento del disegno di legge n. 369, di contenuto sostanzialmente identico, presentato dai senatori Pianetta ed altri, nelle more della formalizzazione del testo di iniziativa governativa.

MARTONE, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

**sul disegno di legge n. 369**

2 ottobre 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

(Estensore: BASILE)

**sul disegno di legge n. 672**

5 dicembre 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

**sul disegno di legge n. 369**

25 settembre 2001

La Commissione, programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime, parere di nulla osta segnalando l'opportunità che la decorrenza dell'onere sia a partire dal 2002.

**sul disegno di legge n. 672**

4 dicembre 2001

La Commissione, programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime, parere di nulla osta.

**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: PIANETTA)

**sul disegno di legge n. 672**

19 dicembre 2001

Sul provvedimento la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.



**DISEGNO DI LEGGE N. 672**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.872 milioni annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in **966.807 euro** annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

*Identico.*

**DISEGNO DI LEGGE N. 369**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PIANETTA ED ALTRI

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 1.872 milioni annui a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

